

RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' E SOSTA AREA SUD-OVEST  
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN BORTOLO DI VICENZA

## PARTE STRALCIO 1 E STRALCIO 2

IMMOBILE	EDIFICIO	LIVELLO	CODICE
Ospedale San Bortolo			
LIVELLO PROGETTAZIONE			
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>			
<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</b>			
			

COMMITTENTE
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Patrizia SIMIONATO
IL RESPONSABILE Dott. Ing. Andrea LEONARDI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
COORDINAMENTO GENERALE E INTEGRAZIONE TIMBRO E FIRMA <b>Dott. Ing. Andrea LEONARDI</b>
 <b>AGSM AIM S.p.A.</b> Lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona
RESPONSABILE DI PROGETTO TIMBRO e FIRMA: <b>Ing. Simone TURETTA</b>
COLLABORATORI <b>Geom. Ivano FRIZZO</b> <b>Ing. Massimo MARCHESINI</b> <b>Ing. Fabio ROVRENA</b>

Codice Progetto	Codice Elaborato
<b>20.010</b>	<b>A.11.1</b>

Revisione	Descrizione		DATA
00	Prima Emissione	ELABORAZIONE	22/04/2024
02	Revisione prezzi		
03	Revisione prezzi	VERIFICA	
04	Riduzione opere stralcio 1 ed unione con stralcio 2		
		VALIDAZIONE	
		APPROVAZIONE	

## SOMMARIO

SEZIONE A	DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI.....	3
A.01	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
B.01.1	Premessa.....	4
B.01.2	Oggetto dell'appalto .....	4
B.01.3	Descrizione dei lavori.....	5
B.01.4	Ammontare dell'appalto .....	5
B.01.5	Classificazione dei lavori .....	6
B.01.6	Modalità di stipulazione del contratto.....	7
A.02	DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	8
B.01.7	Conoscenza delle condizioni di appalto.....	8
B.01.8	Documenti che fanno parte del contratto.....	8
B.01.9	Documentazione di progetto.....	9
B.01.10	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	14
B.01.11	Fallimento dell'appaltatore .....	14
B.01.12	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.....	14
B.01.13	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 15	
B.01.14	Convenzioni in materia di valuta e termini .....	15
B.01.15	Protocollo di legalità .....	15
B.01.16	Trattamento dei dati personali .....	15
A.03	TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI .....	17
B.01.17	Consegna e inizio dei lavori .....	17
B.01.18	Termini per l'ultimazione dei lavori.....	17
B.01.19	Proroghe .....	17
B.01.20	Sospensioni ordinate dalla DL .....	18
B.01.21	Sospensioni ordinate dal RUP .....	19
B.01.22	Penali .....	19
B.01.23	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore .....	20
B.01.24	Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	21
B.01.25	Risoluzione del contratto per motivi operativi .....	22
A.04	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI .....	24
B.01.26	Lavori a misura.....	24
B.01.27	Lavori a corpo .....	24
B.01.28	Lavori in economia .....	25
B.01.29	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera .....	25
A.05	DISCIPLINA ECONOMICA.....	26
B.01.30	Anticipazione dell'importo contrattuale .....	26
B.01.31	Pagamenti in acconto.....	27
B.01.32	Pagamenti a saldo .....	27

B.01.33	Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	28
B.01.34	Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo ...	29
B.01.35	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .....	29
B.01.36	Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	30
A.06	CAUZIONI E GARANZIE .....	31
B.01.37	Cauzione definitiva .....	31
B.01.38	Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore .....	31
A.07	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....	33
B.01.39	Presa in consegna dei lavori ultimati .....	33
B.01.40	Variazione dei lavori.....	33
B.01.41	Prezzi applicabili ai nuovi lavori .....	33
B.01.42	Conformità agli standard sociali.....	34
B.01.43	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....	34
B.01.44	Rilievo delle opere "come eseguite".....	35
B.01.45	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	36
A.08	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	37
B.01.46	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .....	37
B.01.47	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .....	38
B.01.48	Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) .....	38
B.01.49	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.	39
B.01.50	Piano operativo di sicurezza (POS).....	39
B.01.51	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	40
A.09	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	41
B.01.52	Subappalto .....	41
B.01.53	Responsabilità in materia di subappalto .....	41
B.01.54	Pagamento dei subappaltatori .....	42
A.10	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....	43
B.01.55	Accordo bonario e transazione .....	43
B.01.56	Definizione delle controversie .....	44
B.01.57	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	44
B.01.58	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	45
B.01.59	Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto da parte della Stazione Appaltante .....	46
A.11	NORME FINALI.....	49
B.01.60	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	49
B.01.61	Disciplina antimafia .....	53
B.01.62	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .....	53
B.01.63	Spese contrattuali, imposte, tasse .....	53

## **SEZIONE A DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI**

## **A.01 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

### **B.01.1 Premessa**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, è suddiviso in due volumi nei quali sono illustrati nel dettaglio:

- nel primo, la descrizione dei lavori con tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dei lavori, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici;
- nel secondo, le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prova nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni.

Il secondo volume è suddiviso a sua volta in due tomi:

- nel primo sono riportate le prescrizioni di carattere generale per l'esecuzione dei lavori e i requisiti per l'accettazione dei materiali;
- nel secondo le specifiche tecniche prestazionali, le norme di valorizzazione e le modalità esecutive per i lavori edili, agli impianti elettrici e speciali e gli impianti idrici.

### **B.01.2 Oggetto dell'appalto**

L'oggetto dell'appalto consiste nella riqualificazione della viabilità interna della struttura ospedaliera di Via Rodolfi e realizzazione di un parcheggio sopraelevato presso l'attuale area a parcheggio San Francesco in Via Torquato Tasso.

Le opere relative al parcheggio comprendono:

- Realizzazione struttura in cls gettato in opera (platea di fondazione, pilastri e travi) con solaio misto con elementui di CAP con cappa di completamento gettata in opera;
- impianto elettrico e di illuminazione ordinaria e di emergenza del parcheggio;
- impianto manuale di segnalazione ottico acustica eventuali emergenze;
- dell'impianto antincendio costituito da idranti;
- del sistema di raccolta acque meteoriche piano primo;
- degli interventi di mitigazione dell'intervento;
- della segnaletica orizzontale e verticale;
- rifacimento completo della pavimentazione esistente a livello terreno e dell'impianto di raccolta acque meteoriche al piano terra;

Le opere di riqualificazione della viabilità comprendono:

- costruzione nuovi muri di contenimento su Via Tasso, con percorso accessibile e parcheggio disabili;
- realizzazione nuovo percorso di uscita lato Via Tasso;
- miglioramento delle zone di intersezione con realizzazione di una rotatoria nella zona di accesso da Via Rodolfi e completamento della rotatoria nella zona del nuovo parcheggio rialzato;
- allargamento dei percorsi pedonali zona blocco E (edificio malattie infettive) e blocco D (pronto soccorso pediatrico) e zona pronto soccorso;
- realizzazione nuova area a verde fronte blocco D;
- formazione aiuole fiorite su rotatoria complete di impianto di irrigazione;
- spostamento recinzione lato parcheggio San Francesco e consolidamento scarpata (zona tra fiume e nuova palazzina impianti) mediante posa di palancole;
- posa cavidotti e pozzetti illuminazione, BT e dati;
- posa linee fognarie (tubazioni e caditoie);
- realizzazione impianto illuminazione stradale,
- installazione barriere automatiche per controllo accessi;

- ❑ integrazione impianto TVcc per controllo accessi;
- ❑ impianto videocitofonico per controllo accessi;
- ❑ rinnovo pavimentazione stradale (fresatura, ricariche, manto di usura);
- ❑ rifacimento segnaletica verticale e orizzontale.

Nell'appalto si ritengono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completo in ogni aspetto e rispondente alle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste in ogni parte del progetto e delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

### B.01.3 Descrizione dei lavori

L'intervento prevede la riqualificazione della viabilità Sud-Ovest dell'ospedale San Bortolo, ed in particolare l'accesso al pronto soccorso ed ha come obiettivo il riordino degli spazi di sosta, l'allargamento dei percorsi pedonali e stradali e la riduzione dei mezzi in transito davanti alla zona del pronto soccorso.

Gli interventi previsti sono mirati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) Miglioramento della viabilità interna alla struttura ospedaliera mediante:
  - Completamento percorsi per consentire l'uscita verso Contrà San Francesco con il duplice scopo di consentire ai veicoli di uscire senza dover transitare davanti al pronto soccorso ed allo stesso tempo creare un nuovo accesso per le autoambulanze e per i mezzi di soccorso;
  - Riduzione delle interferenze tra i mezzi in entrata ed i mezzi in uscita dai parcheggi con l'inserimento di rotatorie;
  - Adeguamento dell'illuminazione delle aree esterne oggetto di intervento, utilizzando apparecchi più efficienti e a basso consumo energetico;
  - Creazione nuovo percorso pedonale verso il nuovo accesso da Contrà San Francesco;
  
- 2) Potenziamento della sosta mediante la realizzazione di un soppalco da destinare a parcheggio ad uso della struttura ospedaliera.

### B.01.4 Ammontare dell'appalto

Il quadro economico dell'intervento è il seguente:

<b>LAVORI</b>		
A1	Viabilità interna alla struttura ospedaliera (ex stralcio 1)	€ 802.612,02
A2	Parcheggio San Francesco (ex stralcio 2)	€ 2.150.904,07
	<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 2.953.516,09</b>
A3	Oneri per la sicurezza lavori	€ 90.000,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 3.043.516,09</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Opere in economia per spostamenti impianti esistenti	€ 10.000,00
B3	Opere in economia per nuovo scarico bacino di laminazione	€ 10.000,00
B4	Indagini geologiche ed ambientali (sondaggi)	€ 6.000,00
B5	Rilievi	€ 2.500,00

B6	Imprevisti	€ 71.974,46
B7	Incentivi per funzioni tecniche	€ 54.783,29
B8	Spese tecniche	€ 194.360,00
B9	Accertamenti di laboratorio e verifiche	€ 5.000,00
B10	Spese per collaudo	€ 38.200,00
B11	IVA 10% su lavori e imprevisti	€ 313.549,09
B12	IVA 22% su altre somme in amministrazione e arrotondamenti	€ 54.133,20
<b>B</b>	<b>Totale somme in amministrazione</b>	<b>€ 760.500,01</b>
<b>C</b>	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 3.804.016,10</b>

L'importo dell'appalto è pari a euro **€ 3.043.516,09** IVA esclusa, di cui

- € 2.953.516,09 per lavori;
- € 90.000,00 per gli oneri per la sicurezza.

I costi della manodopera sono suddivisi in:

Stralcio 1	€ 278.468,59
Stralcio 2	€ 449.705,19

Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi **€ 728.173,78**

### B.01.5 Classificazione dei lavori

**Categoria prevalente:**

<b>OG1</b>	Edifici civili e industriali. Classifica "IV (importi lavori fino a euro 2.582.000,00):	1.859.611,60	61,1%
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------

**Altre categorie:**

(obbligo di qualificazione o subappalto qualificante):

<b>OG3</b>	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie ... Classifica "III (importi lavori fino a euro 1.033.000,00):	708.810,05	23,3%
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------

**Categoria specialistiche:**

(obbligo di qualificazione o subappalto qualificante):

<b>OS13</b>	Produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso. Classifica "II" (importi lavori fino a euro 516.000,00)	302.062,62	9,9%
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------

<b>OS30</b>	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Classifica "I" (importi lavori fino a euro 258.000,00)	173.031,82	5,7%
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------

## **B.01.6 Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato interamente "a corpo".

L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari».

I prezzi contrattuali sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dall'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i..

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

## **A.02 DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **B.01.7 Conoscenza delle condizioni di appalto**

In relazione all'interpretazione della documentazione di progetto saranno assunti i seguenti criteri di indirizzo generale:

- qualora sia rilevata una discordanza tra i vari elaborati di progetto sarà adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento è stato progettato e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva;
- qualora siano richiamate nei documenti di progetto norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario;
- l'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- Infine si dispone che gli elaborati a carattere specifico e di dettaglio prevalgono su quelli a carattere generale.

L'appaltatore è inoltre a conoscenza della presenza di altri cantieri in corso nella zona di intervento ed in particolare:

- Ultimazione opere realizzazione nuova palazzina impianti e successiva demolizione edifici impianti attuali;
- Interventi di riqualificazione edificio malattie infettive (blocco E).

Pertanto l'Appaltatore non potrà quindi mai eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la presenza di elementi non valutati e non considerati, salvo che tali elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, in quanto non espressamente escluse per patto contrattuale.

### **B.01.8 Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il presente Capitolato speciale;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti e documenti del progetto esecutivo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il PSC di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il POS di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
- le polizze di garanzia di cui agli articoli B.01.37 e B.01.38;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. ;
- il Regolamento generale, per la parte non abrogata;
- il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;

- ❑ della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- ❑ del D.Lgs n. 152/ 2006 e s.m.i.;
- ❑ del Decreto M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018
- ❑ del Decreto 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"
- ❑ l'appalto inoltre è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite da tutte le leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia di edilizia e lavori pubblici dei quali l'Aggiudicatario, dichiara di essere a perfetta conoscenza.

### B.01.9 Documentazione di progetto

Il progetto esecutivo dell'intervento è illustrato nei seguenti elaborati di progetto:

#### DOCUMENTI COMUNI STRALCIO 1 e STRALCIO 2 - VIABILITA' E SOSTA

Sigla	Descrizione	Rev.
<b>Architettoniche e amministrative</b>		
A.0	Relazione tecnica generale stralcio 1 e 2	04
A.3	Quadro economico	04
A.7	Cronoprogramma	04
A.8	Piano di sicurezza e coordinamento	04
A.9	Fascicolo tecnico dell'opera	04
A.11.1	Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa	04
<b>Impianto antincendio</b>		
D.1	Relazione di calcolo impianto idrico antincendio	04
STRALCIO 1 - VIABILITA'		

Sigla	Descrizione	Rev.
<b>Relazioni</b>		
<b>Architettoniche e amministrative</b>		
A.1	Relazione tecnica generale	04
A.2	Documentazione fotografica	04
A.3	Documenti unificati	
A.4	Computo metrico estimativo	04
A.5	Elenco prezzi unitari	04
A.5.1	Quadro incidenza manodopera	04
A.5.2	Giustificazioni prezzi	04
A.6	Relazione fognatura - dimensionamento sistema di smaltimento acque meteoriche	04
A.7	Documenti unificati	

A.8	Documenti unificati	
A.8.1	Documenti unificati	
A.9	Documenti unificati	
A.10	Piano di manutenzione	04
A.11.1	---	
A.11.2	Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica	04
	<b>Impianto elettrico</b>	
C.1	Relazione impianto elettrico	04
C.2	Schemi quadri elettrici	04
C.3	Verifica illuminotecnica	04
	<b>Impianto antincendio</b>	
D.1	Documenti unificati	
	<b>Relazioni strutturali</b>	
E.a.1	Relazione di calcolo muro di contenimento e parapetto lato Astichello (PARTE STRALCIATA)	04
	Verifica stabilità scarpata zona bacino di invaso - dimensionamento opere di consolidamento	
E.a.2		04
E.3.c	Muri in elevazione e setti di rinforzo lato park San Francesco	04
	Relazione sui materiali - muri in elevazione e setti di rinforzo lato park San Francesco	
E.4.c		04
	<b>Indagini geologiche</b>	
R		
016/21	INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITO	
R		
001/22	INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITO - BACINO DI LAMINAZIONE	
	<b>Elaborati grafici</b>	
1	Inquadramento territoriale	04
	<b>Stato di fatto</b>	
2	Planimetria viabilità ospedale	04
2.a.0	Planimetria percorso su via Tasso	04
2.a.1B	Viabilità interna - planimetria fronte palazzina impianti e sottoservizi	04
2.a.1	Viabilità interna - planimetria A e sottoservizi	04
2.a.2	Viabilità interna - planimetria B e sottoservizi	04
2.a.3	Viabilità interna - planimetria C e sottoservizi (PARTE STRALCIATA)	00
2.a.4	Viabilità interna - planimetria D e sottoservizi (PARTE STRALCIATA)	00
2.a.5B	Viabilità interna - sezioni	04
2.a.5	Sezioni	04

	<b>Stato di progetto</b>	
3	Planimetria viabilità	04
3.a.0A	Planimetria percorso su via Tasso	04
3.a.0B	Tracciamento percorso su via Tasso	04
3.a.0C	Planimetria, sezioni e particolari muro su Via Tasso	04
3.a.0D	Sezioni e prospetti Via Tasso	04
3.a.1B	Viabilità interna fronte palazzina impianti	04
3.a.1C	Viabilità interna - tracciamento e sezioni	04
3.a.1	Viabilità interna - planimetria A	04
3.a.2	Viabilità interna - planimetria B	04
3.a.2B	Viabilità interna - recinzione zona palazzina impianti	04
3.a.3	Viabilità interna - planimetria C (PARTE STRALCIATA)	04
3.a.4	Viabilità interna - planimetria D (PARTE STRALCIATA)	04
3.a.4B	Viabilità interna - planimetria D tracciamento (PARTE STRALCIATA)	04
3.a.5	Viabilità interna - sezioni	04
	<b>Sovrapposizione</b>	
4.a.1	Planimetria lato San Francesco	04
4.a.2	Planimetria lato Via Rodolfi (PARTE STRALCIATA)	04
4.a.3	Sezioni	04
	<b>Strutture</b>	
5.a.1	Muro di contenimento su micropali e parapetto lato Astichello (PARTE STRALCIATA)	04
5.a.2	Consolidamento scarpata zona bacino di invaso	04
5.c.07	Park San Francesco - armatura muri di sostegno 1/2	04
5.c.08	Park San Francesco - armatura muri di sostegno 2/2	04
	<b>Impianto fognario</b>	
6.a.0	Planimetria Via Tasso	04
6.a.1	Planimetria lato San Francesco	04
6.a.2	Planimetria percorso lato fiume Astichello	04
6.a.3	Planimetria lato Via Rodolfi (PARTE STRALCIATA)	04
	<b>Impianto elettrico</b>	
7	Schema funzionale impianto elettrico	04
7.a.0A	Planimetria linee Via Tasso	04
7.a.1	Planimetria area interna ospedale - lato San Francesco	04
7.a.2	Planimetria area interna ospedale - lato Rodolfi (PARTE STRALCIATA)	04
	<b>Impianto Idrico</b>	
8.a.0	Rete idrica antincendio park San Francesco	04
8.a.1	Rete idrica - aiuole rotatorie	04

## STRALCIO 2 - Park San Francesco

Sigla	Descrizione	Rev.
-------	-------------	------

<b>Relazioni</b>		<b>rev.</b>
------------------	--	-------------

**Architettoniche e amministrative**

A.1	Relazione tecnica generale	04
A.2	Documentazione fotografica	04
A.3	Documenti unificati	
A.4	Computo metrico estimativo	04
A.5	Elenco prezzi unitari	04
A.5.1	Quadro incidenza manodopera	04
A.5.2	Giustificazioni prezzi	04
A.6	Valutazione di compatibilità idraulica, dimensionamento sistema di smaltimento acque meteoriche	04
A.7	Documenti unificati	
A.8	Documenti unificati	
A.8.1	Documenti unificati	
A.9	Documenti unificati	
A.10	Piano di manutenzione	04
A.11.1	Documenti unificati	
A.11.2	Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica	04

**Indagini geologiche e ambientali**

B.1	Relazione geologica	04
B.2	Relazione ambientale	04

**Impianto elettrico**

C.1	Relazione impianto elettrico	04
C.2	Schemi quadri elettrici	04
C.3	Verifica illuminotecnica	04

**Impianto idrico antincendio**

D.1	Documenti unificati	
-----	---------------------	--

**Relazioni strutturali**

E.c.1	Relazione di calcolo delle strutture	04
E.c.2	Relazione dei materiali strutture	04

**Elaborati grafici**

1	Inquadramento territoriale	04
---	----------------------------	----

<b>Stato di fatto</b>		
2.c.1	Planimetria parcheggio San Francesco - piano terra	04
2.c.2	Sezioni parcheggio San Francesco	04
2.c.3	Sottoservizi parcheggio San Francesco	04
<b>Stato di progetto</b>		
3	Planimetria viabilità	04
3.c.1	Planimetria parcheggio San Francesco piano terra	04
3.c.2	Planimetria parcheggio San Francesco piano primo	04
3.c.3.a	Sezioni parcheggio San Francesco	04
3.c.3.b	Sezioni parcheggio San Francesco	04
3.c.4	Particolari giunti e canalette	04
<b>Sovrapposizione</b>		
4.c.1	Planimetria parcheggio San Francesco piano terra	04
4.c.2	Planimetria parcheggio San Francesco piano primo	04
4.c.3	Sezioni parcheggio San Francesco	04
<b>Strutture parcheggio San Francesco</b>		
5.c.1	Pianta fondazioni e primo impalcato	04
5.c.2	Armature platea nervata	04
5.c.3	Armatura pilastri e travi	04
5.c.4	Armatura travi	04
5.c.5	Sezioni travi	04
5.c.6	Travi precomprese e distinta ferri	04
<b>Impianto fognario</b>		
6.c.1	Planimetria parcheggio San Francesco piano terra	04
6.c.2	Planimetria parcheggio San Francesco piano primo	04
<b>Impianto elettrico</b>		
7	Schema funzionale impianto elettrico	04
7.c.1.a	Planimetria canali e cavidotti parcheggio San Francesco piano terra	04
7.c.1.b	Planimetria illuminazione parcheggio San Francesco piano terra	04
7.c.1.c	Planimetria impianto IRAI parcheggio San Francesco piano terra	04
7.c.1.d	Planimetria impianto TVcc parcheggio San Francesco piano terra (opere AIM)	04
7.c.2	Planimetria impianto illuminazione e TVcc (solo predisposizione) parcheggio San Francesco piano primo	04
<b>Impianto Idrico</b>		
8.c.1	Rete idrica antincendio piano terra	04

La documentazione sopraindicata costituisce parte sostanziale ed integrante del contratto comprese eventuali integrazioni e modifiche progettuali e/o di variante.

### **B.01.10 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.e i. , l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### **B.01.11 Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dell'articolo 124 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i..

### **B.01.12 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio**

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

### **B.01.13 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

A tale scopo l'Aggiudicatario 15 giorni prima di iniziare i lavori dovrà trasmettere alla D.LL. la documentazione che attesti la rispondenza dei materiali di propria fornitura alle prescrizioni di progetto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106.

L'appaltatore ha inoltre l'onere di fornire tutte le certificazioni dei materiali forniti in cantiere ed in particolare:

- Dichiarazioni di Prestazione (DoP) che accompagnano obbligatoriamente la marcatura CE per il materiale da costruzione;
- Certificazioni sulle strutture realizzate ai fini antincendio, compilate su modulistica vigente rilasciata dal ministero dell'Interno e disponibile presso i sito dei Vigili del Fuoco.

### **B.01.14 Convenzioni in materia di valuta e termini**

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **B.01.15 Protocollo di legalità**

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:

<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio>).

Ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di legalità" la Stazione Appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

### **B.01.16 Trattamento dei dati personali**

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 15 del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati.

L'azienda U.L.SS. 8 "Berica" - Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, informa di essere Titolare dei dati personali forniti dalle imprese e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Per dato personale s'intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per trattamento di dati personali s' intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con l'osservanza delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, completezza e pertinenza e avverrà nei limiti strettamente necessari alle finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale, oltre che alle finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Qualora l'Azienda intenda trattare ulteriormente i dati forniti per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2 dell'art. 13 del Regolamento UE.

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, si informa che l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del Trattamento (Direttore Generale) l'esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d) , 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati) rivolgendosi al Responsabile dell' U.O.S. Patrimonio, Impianti e Manutenzione dell'U.L.SS. n. 8 Berica Viale Rodolfi n. 37, presso il quale sarà possibile conoscere il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati nominato all'interno dell'Azienda U.L.SS. 8 "Berica".

In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei dati - Data Protection Officer - dell'Azienda U.L.SS. 8 "Berica" è la ditta Compliance Officer e Data Protection con sede legale in Cascina (PI) – Via Modda n.79, email di contatto [rdp@aulss8.veneto.it](mailto:rdp@aulss8.veneto.it).

## **A.03 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **B.01.17 Consegna e inizio dei lavori**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i., la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo B.01.46 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

### **B.01.18 Termini per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 720 (SETTECENTOVENTI) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante..

### **B.01.19 Proroghe**

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo B.01.18, può chiedere la proroga,

presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine sopra richiamato.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo B.01.18, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione dei lavori, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

### **B.01.20 Sospensioni ordinate dalla DL**

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. e comunque secondo le previsioni dell'articolo 121 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'adeguata motivazione a cura della DL;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 120 comma 8 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. .

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP II

verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo B.01.18, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo B.01.23.

### **B.01.21 Sospensioni ordinate dal RUP**

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo B.01.20, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

### **B.01.22 Penali**

Ai sensi dell'art. 126 del Decreto legislativo n. 36 del 2023, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro 1 e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo B.01.17, comma 2 oppure comma 3;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo B.01.17, comma 4;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

- d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL con ordine di servizio per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati o di quanto non conforme alle previsioni di progetto;
- e) ritardato smobilizzo e sgombero del cantiere da materiali, mezzi d'opera impianti di proprietà dell'Aggiudicatario e dei suoi subaffidatari oltre i 7 giorni naturali consecutivi dal verbale di ultimazione lavori;
- f) ritardata consegna della documentazione prevista dall'art. B.01.44 (Rilievo delle opere come eseguite) del presente Capitolato oltre 10 giorni naturali consecutivi dalla data di ultimazione lavori e/o dalla richiesta della D.LL.;
- g) ritardata consegna, rispetto alle tempistiche previste all'art. B.01.13 "Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione", della documentazione che attesti la rispondenza dei materiali di propria fornitura alle prescrizioni di progetto, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, schede tecniche dei produttori, certificazioni CE, Dichiarazioni di Prestazione (D.O.P.), analisi di caratterizzazione dei rifiuti prodotti e quant'altro sia ritenuto necessario per l'accettazione di quanto proposto;
- h) ritardata consegna, oltre 15 giorni naturali consecutivi dall'inizio della lavorazione di trasporto/smaltimento rifiuto di fotocopia delle quarte copie dei FIR con dichiarazione d'accettazione per intero del rifiuto da parte dell'impianto finale di destinazione o D.D.T. o, nel caso di conferimento in siti autorizzati ai sensi del DPR 120/2017 fotocopia della documentazione attestante il conferimento e quella che certifichi l'idoneità dei siti stessi.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;

Per gli eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l'Aggiudicatario, per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché per le penali di cui sopra in cui lo stesso fosse incorso, la Stazione Appaltante provvederà ad emettere corrispondente documento fiscale. I pagamenti saranno effettuati per la differenza. Nel caso in cui l'importo residuo da corrispondere all'Appaltatore fosse inferiore rispetto ai crediti vantati, la Stazione Appaltante si rivarrà introitando la differenza mediante escussione parziale o totale della cauzione definitiva.

Quando l'importo complessivo delle penali determinate supera il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; trova applicazione l'articolo B.01.25, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **B.01.23 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore**

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 (QUINDICI) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma non deve prevedere discordanze logistiche rispetto a quello di progetto e deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,

fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

#### **B.01.24 Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

- ❑ le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- ❑ le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- ❑ le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo B.01.19, di sospensione dei lavori di cui all'articolo B.01.20, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo B.01.22, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo B.01.25.

### **B.01.25 Risoluzione del contratto per motivi operativi**

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i..

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo B.01.22, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

La risoluzione del contratto trova applicazione senza obbligo di ulteriore motivazione nelle modalità dei commi 3 e 4 dell'articolo 122 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i..:

- per mancato inizio effettivo dei lavori oltre 30 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna degli stessi;
- per grave inadempimento o mancato rispetto delle norme di sicurezza, di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal piano di Sicurezza e Coordinamento durante realizzazione delle opere, e nella organizzazione o nella conduzione del cantiere, anche in una sola occasione;
- per mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di quanto previsto dal C.S.A.;
- per impiego di personale che presti la propria attività inquadrato con fattispecie contrattuali non conformi alla legislazione vigente o senza alcun tipo di contratto lavorativo;

- per grave inadempimento, anche in una sola occasione, nella conduzione del cantiere e/o delle lavorazioni a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante;
- per il venir meno del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- nel caso di mancanza e/o perdita anche di uno solo dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sull'cauzione definitiva.

## **A.04 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **B.01.26 Lavori a misura**

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci concorrenti alla installazione di impianti e strutture, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'articolo B.01.43, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

### **B.01.27 Lavori a corpo**

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di

progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Si applica quanto previsto dall'articolo B.01.26, comma 6, in quanto compatibile.

### **B.01.28 Lavori in economia**

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata come segue:

- per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari;
- per quanto riguarda il costo del personale e i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia;
- per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il ribasso contrattuale.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:

- nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'art.110 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. ;
- nella misura del 15% e del 10% rispettivamente, in assenza della verifica di cui alla lettera a).

### **B.01.29 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

## **A.05 DISCIPLINA ECONOMICA**

### **B.01.30 Anticipazione dell'importo contrattuale**

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del decreto Legislativo n. 36 del 2023 s.m.e.i. , sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo B.01.33, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 s.m. e.i., l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 .La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma

3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

### **B.01.31 Pagamenti in acconto**

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli B.01.26, B.01.27, B.01.28 e B.01.29, raggiungono un importo non inferiore a euro 300.000,00 come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato alla somma delle singole voci di lavori di cui all'elenco prezzi unitari;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Nel caso in cui sia stata erogata l'anticipazione sul certificato di pagamento sarà operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo B.01.30, comma 2.

Per gli eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l'Aggiudicatario, per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché per le penalità di cui sopra in cui lo stesso fosse incorso, la Stazione Appaltante provvederà ad emettere corrispondente documento fiscale. I pagamenti saranno effettuati per la differenza. Nel caso in cui l'importo residuo da corrispondere all'Appaltatore fosse inferiore rispetto ai crediti vantati, la Stazione Appaltante si rivarrà introitando la differenza mediante escussione parziale o totale della cauzione definitiva.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo B.01.32. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

### **B.01.32 Pagamenti a saldo**

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (TRENTA) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al

RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (QUINDICI) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo B.01.31, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (SESSANTA) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo e dell'ordine di fatturazione di cui all'articolo B.01.33 comma 1.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto all'articolo B.01.33, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 s.m.e.i., emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 s.m.e i..

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

### **B.01.33 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti**

Ogni pagamento è subordinato all'emissione dell'ordine di fatturazione da parte della Stazione Appaltante, e alla trasmissione alla stessa della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 59, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3 nel caso in cui se ne verificano le condizioni;

c) agli adempimenti di cui all'articolo B.01.54 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

e) all'accertamento, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo B.01.57, comma 2.

Il pagamento della fattura sulla quale dovrà essere riportata la stessa descrizione dell'ordine della Stazione Appaltante – sarà effettuato entro 60 giorni dalla data del relativo ricevimento. Il saggio degli interessi di mora per ritardo sui pagamenti sarà pari a quello vigente pro tempore comunicato dal Ministero dell'economia e delle Finanze con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare (Tasso B.C.E. semestrale), maggiorato di 8 punti più il risarcimento delle spese di recupero, calcolato pro – die a decorrere dal 61° giorno successivo alla scadenza.

Sulla fattura dovranno essere indicati:

- numero di partita IVA;
- numero di codice fiscale;
- estremi del contratto;
- numero dell'ordinativo della Stazione Appaltante per la fatturazione in corso;
- dati specifici di riferimento di ciò che viene fatturato;
- importo dell'IVA.
- CIG di riferimento assegnato al contratto

I pagamenti dei corrispettivi per le opere previste dall'appalto saranno soggetti ad I.V.A. come previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.

#### **B.01.34 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo**

Si applica quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo n.192 del 9/11/2012 e s.m.e i. in materia.

#### **B.01.35 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

Si applica l'art. 60 del Decreto Legislativo n. 63/2023 s.m.e i.

La revisione prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT relativo al costo di costruzione.

### **B.01.36 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. comma 13 si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. è ammessa la cessione dei crediti solo a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

## **A.06 CAUZIONI E GARANZIE**

### **B.01.37 Cauzione definitiva**

La ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva - a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime - nella misura prevista all'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e calcolata sulla base del singolo importo contrattuale.

La cauzione definitiva potrà essere prestata come fidejussione bancaria o polizza assicurativa. L'ammontare della cauzione è ridotto del 50% per le imprese in possesso della certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dalla data di collaudo positivo dei lavori, su richiesta scritta dell'Appaltatore, e dichiarazione liberatoria dell'UOS Patrimonio Manutenzioni e Impianti dell'U.L.SS.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

### **B.01.38 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo B.01.17, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di Collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partita 2),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000 ,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000 .

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

## **A.07 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **B.01.39 Presa in consegna dei lavori ultimati**

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo B.01.43, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo B.01.43, comma 3.

### **B.01.40 Variazione dei lavori**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023; tali modifiche dovranno essere autorizzate dal RUP e potranno essere introdotte senza una nuova procedura di affidamento nel caso intervengano su aspetti di dettaglio del lavoro e non si configurino quali modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 120 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023. In caso di modifiche, l'aumento dell'importo contrattuale non potrà in ogni caso eccedere il 15% dell'importo di contratto.

**Ai sensi dell'art.120 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.**

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di esercitare il l'opzione contrattuale ai sensi dell'art.1331 del CC, fino ad un importo massimo di € **445.000,00** (15% del valore iniziale di appalto – importo arrotondato) per lavori supplementari e/o integrativi che si rendessero necessari nel corso dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. In tale caso la Stazione Appaltante si riserva anche la facoltà di attivare un'opzione di proroga ai sensi del comma 11 del medesimo articolo.

### **B.01.41 Prezzi applicabili ai nuovi lavori**

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante

apposito verbale di concordamento con le modalità previste Decreto M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018.

Nel caso di impossibilità per mancanza di prezzi unitari si farà riferimento al Prezziario dei LL.PP. della Regione Veneto, sul quale verrà praticato il ribasso medio complessivo dell'offerta.

#### **B.01.42 Conformità agli standard sociali**

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo B.01.22, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

#### **B.01.43 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del

certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo B.01.22, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di Collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo B.01.45.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo B.01.32.

#### **B.01.44 Rilievo delle opere “come eseguite”**

Tutte le opere oggetto di fornitura e posa in opera e da realizzare dovranno essere oggetto di rilievo:

- plano-altimetrico;
- fotografico.

##### **Rilievo planoaltimetrico**

Il rilievo plano-altimetrico deve essere fornito alla eventuale richiesta della D.LL e comunque entro 10 giorni naturali consecutivi dalla realizzazione di ogni singola opera di seguito elencata:

- fondazioni;
- opere prefabbricate strutturali;
- solai
- impianti elettrici;
- impianti idraulici;
- impianto antincendio;
- reti fognarie esterne;
- reti varie esterne.

Entro 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, devono essere forniti l'as-built dell'intera opera.

Ogni rilievo fornito deve essere consegnato in:

- o n. 1 copie su supporto digitale in formato “Dwg” e “Dxf”.
- o n. 1 copie su supporto digitale in formato “pdf”.
- o n. 1 copie cartacee del rilievo.

Il rilievo delle reti esterne (es. fognatura) dovrà essere effettuato a scavo aperto.

Il rilievo deve presentare piante prospetti e sezioni con almeno ugual dettaglio degli elaborati di progetto.

##### **Rilievo fotografico**

Deve essere consegnata la documentazione fotografica dei lavori attestante le varie fasi di lavoro, i dettagli durante la realizzazione dell'opera, le metodologie di posa adottate durante i lavori.

#### **B.01.45 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

Ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 237 del Regolamento generale.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 210 comma 2 del decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i.. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.

Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

## **A.08 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **B.01.46 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) il DURC, ai sensi dell'articolo B.01.58, comma 2;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo B.01.48, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo B.01.49;
- b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo B.01.50.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 65 del decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i., se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 65 del decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i., se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65 del decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i.; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45 del decreto Legislativo n.50/2016 s.m.e i. ; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all'articolo B.01.51, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

### **B.01.47 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo B.01.46, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli B.01.48, B.01.49, B.01.50 o B.01.51.

### **B.01.48 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)**

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo B.01.4, del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni

alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo B.01.49.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo B.01.18 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo B.01.17, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli B.01.20 e B.01.21.

### **B.01.49 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

### **B.01.50 Piano operativo di sicurezza (POS)**

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n.

81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Ai sensi dell'articolo 119 del decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. comma 15, l'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo B.01.52, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo B.01.46, comma 4.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo B.01.48.

### **B.01.51 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il PSC e il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 119 del decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. comma 15, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

## **A.09 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **B.01.52 Subappalto**

Il subappalto si intende regolato dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.. Il subappalto - anche parziale - del lavoro oggetto dell'appalto è assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e la rifusione alla Stazione Appaltante dei danni e delle spese conseguenti, salvo che non sia preventivamente concessa specifica autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante. Detta autorizzazione sarà rilasciata soltanto se la previsione dei subappalti sia stata formulata in sede di offerta. L'Appaltatore dovrà richiedere l'autorizzazione per gli eventuali contratti di subappalto necessari prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Ai sensi dell'articolo 119 del decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. e ai fini del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. comma 3 e ai fini del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

E' assolutamente vietato che i subappalti autorizzati formino oggetto di ulteriore subappalto a terzi.

Anche nel caso di subappalti autorizzati, l'Appaltatore resterà, nei confronti della Stazione Appaltante, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati. Qualora la Stazione Appaltante, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, dovesse ritenere il subAppaltatore incompetente e/o indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante, dovrà prendere immediate misure per l'allontanamento del subappaltatore, ancorché autorizzato, dal cantiere, senza che ciò possa dar luogo a pretese di risarcimento di danni o maggiori oneri né proroga alla durata contrattuale dei lavori.

### **B.01.53 Responsabilità in materia di subappalto**

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo B.01.57, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

#### **B.01.54 Pagamento dei subappaltatori**

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. comma 6, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo B.01.58, comma 2;
- b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo B.01.33, comma 3, relative al subappaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) alle limitazioni di cui agli articoli B.01.57, comma 2 e B.01.58, comma 4.

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo B.01.52;
- b) l'individuazione delle categorie al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

## **A.10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **B.01.55 Accordo bonario e transazione**

Per i lavori, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 36/2023 s.m.e i. . Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 213, comma 8 del Decreto legislativo n. 36/2023 s.m.e i.. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto

che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

### **B.01.56 Definizione delle controversie**

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo B.01.55 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di VICENZA ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### **B.01.57 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli B.01.31, comma 2 e B.01.32, comma 3, del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore

risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

### **B.01.58 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo n. 36/2023 s.m.e i. e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli B.01.31 e B.01.32 del presente Capitolato Speciale;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli B.01.31 e B.01.32 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Fermo restando quanto previsto all'articolo B.01.59, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

### **B.01.59 Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto da parte della Stazione Appaltante**

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.e i., fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 6, dell'articolo 121 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i., la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i.;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto ;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i..

Quando il direttore dei lavori, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già

eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i..

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 comma 3 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i., pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m. e i., fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

## A.11 NORME FINALI

### B.01.60 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale, al Decreto legislativo 36/2023 s.m.e i. e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

**d) ricerca ed individuazione dei sottoservizi segnalati individuati nelle planimetrie stato di fatto; la ricerca dovrà essere effettuata con tutte le cautele necessarie per evitare rischi per gli operatori ed il danneggiamento dei sottoservizi stessi. Qualora siano rinvenuti sottoservizi non segnalati si dovranno bloccare i lavori e contattare il DDLL e il CSE;**

e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

f) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di Collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause

dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

j) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi

e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

t) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

u) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

v) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

w) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

x) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

y) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

z) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

aa) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

bb) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

cc) la fornitura ed installazione, alla data di consegna dei lavori, di n. 1 cartello di cantiere;

dd) nolo installazione ed utilizzo di gru di cantiere atta alla movimentazione dei materiali necessari alla realizzazione delle opere in c.a. di progetto;

ee) nolo autogru per montaggio tegoli prefabbricati;

ff) autorizzazioni per l'accesso e la circolazione di mezzi di qualunque genere per il raggiungere il cantiere.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del

locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
  - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
  - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
  - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo B.01.28, comma 3.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 7, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario decurtati secondo le previsioni del comma 4. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

### **B.01.61 Disciplina antimafia**

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

### **B.01.62 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e/o in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e l'articolo 122 del Decreto legislativo n. 36/2023 s.m.e i. se ricade in fattispecie.

### **B.01.63 Spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, permessi accesso ZTL, carichi eccezionali, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) il rimborso alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, delle spese inerenti le pubblicazioni previste dalle norme vigenti dei risultati della procedura di affidamento

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.